



COMUNE DI LOMAZZO
PROVINCIA DI COMO

PROPOSTA
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA
FARMACIA COMUNALE

L'anno duemilaundici, il giorno 26 del mese di maggio alle ore 16,30
nella sede municipale di Lomazzo

tra

Il Comune di Lomazzo, con sede in P.zza IV Novembre 4, partita IVA 00566590139 d'ora in avanti indicato come "Comune", ai fini del presente atto rappresentato dalla Dott.ssa Marina Bellegotti, nata a Gallarate il 20.06.1964, Segretario Generale del Comune di Lomazzo, il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione rappresentata, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10.02.2011;

e

L'Azienda Speciale Farmaceutica di Lomazzo, con sede in P.zza IV Novembre 4, codice fiscale e P. IVA 02197860204, d'ora in avanti indicata come "Azienda", ai fini del presente atto rappresentato dal Sig. Antonio Figini nato a Lomazzo il 30/11/1944 nella sua qualità di legale rappresentante dell'Azienda speciale

PREMESSO

- che l' art. 114 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ha autorizzato i Comuni alla gestione dei servizi pubblici locali mediante affidamento diretto ad aziende speciali,
- che il predetto art. 114 del D.Lgs 267/2000 al comma 8° prevede tra gli atti fondamentali il piano programma che comprende un contratto di servizio che

regoli i rapporti tra l'Ente pubblico locale titolare del servizio e il Soggetto gestore;

- che il Comune di Lomazzo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17/06/2010, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la costituzione dell'Azienda Speciale Farmaceutica interamente a capitale pubblico, per la gestione della farmacia della quale è titolare il Comune di Lomazzo;

- che il Comune con delibera consiliare n. 13 del 10.02.2011 e il Soggetto gestore con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15.04.2011 hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente Contratto di Servizio;

- che il presente contratto di servizio ha lo scopo di regolamentare l'affidamento del predetto servizio, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Lomazzo e l'Azienda Speciale Farmaceutica di Lomazzo al fine di garantire il controllo dell'ente sull'attività di gestione dell'azienda ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale titolare della farmacia;

- che l'azienda speciale predetta è stata formalmente costituita in data 17/06/2010 con delibera n° 23 del 17/06/2010;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Comune di Lomazzo e l'Azienda Speciale Farmaceutica di Lomazzo, come sopra rappresentati, convengono di regolare i loro rapporti nel rispetto dei seguenti patti e condizioni:

Art. 1

CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse sono richiamate come parte integrante e costitutiva del presente atto.

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Lomazzo, nella sua qualità di titolare del servizio farmaceutico, affida ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della legge n. 475 del 2.4.1968 e s.m.i. e dell'art. 114 e seguenti del Testo Unico degli Enti Locali, la gestione della farmacia comunale alla Azienda Speciale Farmaceutica di Lomazzo, che accetta, sulla base delle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio. Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi ad ogni effetto pubblico, la cui erogazione da parte della società deve avere pertanto, carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e delle finalità statutarie.

Il Comune potrà, in ogni caso, affidare alla azienda ulteriori servizi connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei, purché inclusi nello statuto societario, alle condizioni che saranno definite dalle parti con appositi contratti.

Art. 3

CARATTERE DEI SERVIZI, STANDARD E OBIETTIVI

L'Azienda nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del servizio; in particolare si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere l'uso corretto del farmaco, l'organizzazione e l'attuazione sistematica all'interno della farmacia e sul territorio di iniziative atte a favorire l'educazione sanitaria attraverso lo sviluppo di progetti di prevenzione nell'ambito dei programmi del servizio sanitario nazionale;
- favorire il ruolo della farmacia come centro di servizi farmaceutici, promuovendo l'estensione di servizi connessi e complementari finalizzati alla prevenzione e alla cura della salute nell'interesse dell'utente;
- favorire l'acquisto, anche attraverso prezzi agevolati, dei farmaci generici non rientranti/coperti dal SSN e prodotti di prima necessità rivolti ad anziani con malattie croniche ed alla prima infanzia;
- realizzare la produzione/distribuzione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali, magistrali nonché dei prodotti parafarmaceutici, omeopatici, di erboristeria, cosmetici, dietetici, integratori alimentari, prodotti per l'igiene personale, prodotti affini ed analoghi (quali ad esempio i prodotti del commercio equosolidale) e farmaci per veterinaria;
- realizzare la produzione/distribuzione di materiali di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici;
- effettuare test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- effettuare servizi di farmacia anche in favore o in collaborazione con enti pubblici e/o privati, realizzando in accordo con aziende sanitarie locali e/o con i soggetti affidatari del servizio medesimo, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari ed eventuali riscossioni ticket;
- valutare se aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio, nonché progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di particolari categorie di cittadini disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dalla vigente normativa di settore.
- favorire la formazione e l'aggiornamento del personale al fine di elevare gli standard di qualità del servizio.

In conformità a tali obiettivi verrà predisposta la "Carta dei Servizi della Farmacia", che l'Azienda si impegnerà ad osservare.

Art. 4
DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio di gestione della farmacia comunale ha durata di anni 10, decorrenti dal 01.03.2011, rinnovabili, previo espresso accordo tra le parti.

L'Azienda garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per sei mesi dalla cessazione del rapporto al fine di consentire il subentro del Comune o dell'eventuale nuovo affidatario.

E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 12 mesi da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5
RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AZIENDA

Dalla data di affidamento l'Azienda speciale sarà unica responsabile della gestione del servizio oggetto del presente contratto, sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico e finanziario, improntandolo a criteri di efficienza ed economicità.

In particolare, l'Azienda si impegna:

- a) a prestare piena osservanza alle disposizioni di legge e delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere in genere che la pubblica autorità richieda in relazione all'esercizio stesso, posto che in caso di violazione di tali norme l'Azienda sarà ritenuta unica responsabile anche del pagamento di eventuali sanzioni irrogate;
- b) a gestire il servizio farmaceutico con proprio personale o in collaborazione con associazioni di volontariato ed eventualmente mediante inserimento con borsa lavoro di soggetti in difficoltà, riconoscendo al Comune stesso un canone annuo che verrà stabilito;
- c) a sostenere tutti i costi di avviamento dell'attività affidata, compresa la ristrutturazione dell'immobile nel quale verrà svolta l'attività della farmacia comunale, degli arredi, delle attrezzature, ecc. ;
- d) a procedere alle comunicazioni alle autorità competenti dell'avvenuta attivazione del nuovo Servizio Farmaceutico;
- e) a stipulare idonee polizze assicurative inerenti il rischio locativo dell'immobile, furto e incendio dei beni mobili, responsabilità civile c/terzi derivante dall'attività;
- f) ad affidare la conduzione tecnica della farmacia ad un farmacista direttore, iscritto all'albo dei farmacisti;

- g) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- h) ad assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella carta dei servizi ed a svolgere periodiche indagini sul grado di soddisfazione degli utenti al fine di recepire eventuali suggerimenti volti a migliorare i servizi offerti dalla azienda;
- i) a garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione del servizio affidato al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto con l'eventuale stesura del Bilancio Sociale quale strumento di valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio;
- l) a collaborare con l'Amministrazione Comunale per apportare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;
- m) ad ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all'utenza, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia e di mutamenti delle esigenze della collettività. L'azienda adotta entro il 30 ottobre di ogni anno un programma annuale nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che intende perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei servizi, come disciplinato ai sensi del presente contratto. Il programma è inviato, entro 10 giorni all'adozione da parte dell'organo amministrativo, al Comune, il quale può formulare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. Tali osservazioni dovranno essere recepite nel programma, salvo motivato diniego da parte dell'organo amministrativo.

Art. 6

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio affidato all'azienda con particolare riferimento all'adozione di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Il Comune permetterà inoltre al Soggetto gestore di avvalersi degli uffici e dei servizi comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni.

Alla scadenza del presente contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, il Comune, ovvero eventuale diverso gestore del servizio, subentrerà nei rapporti di lavoro con il personale dipendente operante nella farmacia a quella

data, fatte salve cause d'impedimento di legge.

Art. 7

DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

E' vietato il subaffidamento totale o parziale, nonché la cessione, sotto qualsiasi forma, del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 8

VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMUNE

Il Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare in qualsiasi momento, visite e ispezioni nei locali della farmacia ed in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, nonché dei libri contabili, sociali o di ogni altro documento o atto amministrativo ritenuto utile, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.

Il Comune può effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrati dagli incaricati del Comune nel corso delle visite sono segnalati all'organo amministrativo dell'azienda per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

Art. 9

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune può dichiarare la risoluzione del presente Contratto causa:

1) gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C.;

2) sospensioni dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di giorni 6, a seguito di diffida formale da parte del Comune;

3) cessazione o liquidazione del Soggetto gestore o sussistenza di cause di decadenza previste per legge o dal presente contratto.

2. La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopracitato punto n. 1 e 2 del presente articolo.

3. Qualora il Soggetto gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi, il Comune può disporre la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali.

4. La risoluzione del contratto comporta la restituzione al Comune dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento dei servizi affidati.

5. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex art. 1218 C.C. si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni, come nel seguito specificato.

6. Verificandosi deficienze od abusi nell' adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Soggetto gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest' ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d' ufficio, a spese del Soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi.

Art. 10 - ESENZIONE SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto è da stipulare con scrittura privata e da registrare in caso d'uso.

2. In caso di registrazione si richiede sin da ora la misura fissa ai sensi dell' art. 38 del D.P.R. 26.10.1972, N. 634, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Tutte le diverse spese inerenti la stipulazione sono a carico dell'azienda.



Per il Comune

Il Segretario Generale

Per l'azienda Speciale Farmaceutica

Il Presidente